

PROROGA ACCORDO AZIENDALE
sulla disciplina del lavoro straordinario e liquidazione rol

Oggi 19/02/24, presso la sede di Palladio Group S.p.A., in Dueville (VI), via Cresole 8, si sono incontrati:

-- la **Palladio Group S.p.A.** (di seguito "Palladio Group", "Azienda" o "Società"), rappresentata dalla Responsabile Risorse Umane e Comunicazioni Dott.ssa Elena Marchi;

-- le **R.S.U.** aziendali dello stabilimento di Dueville (VI), nelle persone di Fabio Galliazzo e Salvatore Russo della FISTEL-CISL; Alessandro Iannelli della CGIL - SLC e le R.S.U. aziendali dello stabilimento di Thiene (VI), nelle persone di Marco Guerra, Pierluigi Laudadio della FISTEL-CISL; Andrea Talin della CGIL-SLC.

-- e l'O.S. della FISTEL-CISL provinciale di Vicenza, in persona del sig. Stefano Franzan;

di seguito congiuntamente denominate anche le "parti".

Premesse.

- Per le caratteristiche del mercato di riferimento, la Società si trova nella situazione di dover organizzare ogni attività di carattere gestionale e produttivo in previsione di repentini incrementi degli ordinativi da parte della clientela, che si possono verificare in corso d'anno.
- Per rispondere a tali richieste, l'Azienda ha deciso di richiedere ai lavoratori degli stabilimenti di Dueville e Thiene l'effettuazione di prestazioni di **lavoro straordinario**.
- Le misure di cui al punto precedente sono attuate al fine di incrementare la produttività per non accumulare ritardi nei tempi di consegna, la cui mancata osservanza determinerebbe per l'Azienda un rilevante pregiudizio economico e una perdita di competitività sul mercato.
- L'Azienda, le RSU e l'O.S., dopo idonei approfondimenti degli obiettivi e delle proposte reciprocamente avanzate, in relazione alle esigenze lavorative dei predetti stabilimenti, intendono rinnovare, **dal 01 Gennaio 2024 al 31 dicembre 2025**, l'accordo di secondo livello in materia di (a) ricorso al lavoro straordinario (b) liquidazione rol anno precedente.

Tutto quanto sopra premesso e dopo ampia discussione, le parti, ut supra identificate, concordano e stabiliscono quanto segue.

(a) Ricorso al lavoro straordinario

- 1) Al personale diretto, di tutti i reparti produttivi degli stabilimenti di Dueville e Thiene sarà richiesta la prestazione di lavoro straordinario nelle giornate del venerdì e del sabato.
- 2) Ai lavoratori del 3° turno, sarà riconosciuta 1 ora di riposo compensativo per ogni notte lavorata (dunque fino ad un massimo di 4 ore) maggiorata del 26%; mentre ai lavoratori del 3° turno, ai quali venga chiesto di prestare lavoro straordinario nella giornata del venerdì (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del sabato), sarà riconosciuto lo straordinario all'80% e 1 ora di riposo compensativo per ogni notte lavorata.
- 3) Per i lavoratori chiamati a lavorare nella giornata del sabato, verranno effettuati due turni di lavoro, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 12.00 alle ore 18.00. Le 6 ore del primo turno (6-12) verranno remunerate con la maggiorazione del 60%; le 6 ore del secondo turno verranno remunerate con la maggiorazione dell'80%.
- 4) Nella scelta dei lavoratori che dovranno eseguire prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, verranno valutate le singole esigenze di carattere personale e familiare indifferibili e urgenti. La comunicazione con la quale sarà disposta l'effettuazione del lavoro straordinario, da svolgersi nelle giornate di venerdì e sabato, verrà notificata entro il mercoledì della settimana in cui si dovrà prestare l'attività oltre il normale orario di lavoro.

Handwritten signatures and initials:
I.A.
SR
Other illegible signatures and initials.

- 5) Le misure introdotte con il presente accordo trovano applicazione solo in ragione dell'ottenimento di un maggiore livello di produttività per fronteggiare temporanei incrementi dell'attività aziendale dovuti ad aumenti non prevedibili delle commesse. Qualora le straordinarie esigenze produttive aziendali dovessero cessare, i lavoratori interessati svolgeranno la propria attività secondo la normale organizzazione oraria, senza diritto alla maggiorazione.
- 6) Qualora non si raggiunga, per adesione volontaria, il numero di lavoratori sufficienti a garantire il completamento di commesse in scadenza, con conseguenti danni economici, l'Azienda potrà obbligare i lavoratori ad effettuare prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro.
- 7) Nel caso in cui tale esigenza si rendesse necessaria, la Società si impegna a garantire la massima rotazione tra i lavoratori ai quali verrà richiesta la prestazione di attività lavorativa straordinaria nella giornata del sabato e durante la settimana.


(b) Liquidazione rol anno precedente

- 8) Le ore di permessi (ROL) non goduti nell'anno di maturazione (1° gennaio – 31 dicembre), verranno liquidati con la paga di competenza del mese di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. Dal totale di ore da liquidare dovranno essere scalate le ore di permessi eventualmente fruite nel periodo gennaio-marzo dell'anno successivo alla loro maturazione.

Il presente accordo ha validità dal **1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2025** ed è frutto del confronto tra le parti e sancisce precisi impegni delle stesse, con effetto novativo di ogni altro accordo in precedenza stipulato e della eventuale diversa prassi aziendale.


Le R.S.U.


Fabio Galliazzo


Salvatore Russo



Alessandro Iannelli


Marco Guerra


Pierluigi Laudadio


Andrea Talin

FISTEL-CISL Vicenza


Stefano Franzan

PALLADIO GROUP S.P.A.


Dott.ssa Elena Marchi


SLC CGIL VENETO
Via Peschiera, 7-9
30174 - Mestre Venezia
c.f. 94170180282

Laura Gavarini - SLC CGIL Veneto